



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

Registro Imprese - R01 Segreteria del Conservatore

Oggetto: assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e loro iscrizione nel registro delle imprese - adeguamento del procedimento al quadro normativo - giurisprudenziale

IL CONSERVATORE

Preso in considerazione il provvedimento di pari oggetto - prot. 28952 del 31.03.2023 - con il quale il Conservatore aveva stabilito le prime disposizioni operative e procedurali relative all'assegnazione di domicili digitali alle imprese che ne fossero sprovviste, e richiamate integralmente tutte le disposizioni normative ivi indicate e le considerazioni preliminari e di merito ivi svolte;

Considerato che nei due anni dall'adozione di detto provvedimento si registrano le seguenti novità normative e giurisprudenziali:

1- la disposizione di cui alla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha previsto l'obbligo di iscrizione nel registro imprese del domicilio digitale degli amministratori delle società, in coerenza e a rafforzamento del sistema di scambio tra imprese e pubbliche amministrazioni basato sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di cui al d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

2- la sentenza del TAR Lazio - Sezione IV, n. 03655/2025 REG.RIC pubblicata in data 18/04/2025 con cui il giudice amministrativo, oltre a ribadire l'obbligo dell'imprenditore di comunicare e tenere attivo il proprio domicilio digitale, stabilisce che la notifica eseguita tramite pubblicazione nell'Albo camerale on line *lungi dall'essere irregolare, trova fondamento nell'art. 8 comma 3, e nell'art. 21 bis della legge 241/1990, che legittimano l'uso di forme di pubblicità legale, e risulta pienamente giustificata dalla fisiologica impossibilità di notifiche telematiche individualizzate, determinata appunto dal comportamento negligente della stessa impresa che aveva ommesso di dotarsi di un indirizzo PEC;*

e sul piano locale

3- la sentenza del Giudice del Registro del Tribunale Ordinario di Ancona n. R.G.2025/231 VG del 08/04/2025 che ritiene *valida ed efficace la modalità di comunicazione di avvio (e conclusione) del procedimento ...omissis ..., a beneficio dell'intero sistema della pubblicità e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni via pec alla impresa è derivata da cause imputabili all'inadempimento da parte della stessa obbligata alla comunicazione dell'iscrizione/aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo pec.*

Considerato pertanto che il sistema di conoscenza di atti e provvedimenti da parte delle imprese per il tramite dello strumento "domicilio digitale" risulta ulteriormente rafforzato, sia in chiave normativa, sia in chiave giurisprudenziale;



Tenuto conto che il D.L. 185/2008 e il D.L. 179/2012, che introducono l'obbligo del domicilio digitale rispettivamente per le società e le imprese individuali e ne disciplinano la gestione, fino a prevederne l'assegnazione d'ufficio, dispongono altresì che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 5 comma 2 bis del citato DL 179/2012);

Ritenuto quindi che non sia più ragionevole, neppure in punta di diritto, procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata a.r.) in considerazione anche dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio valido domicilio digitale nel Registro delle Imprese) soggetti peraltro a vincoli di contenimento e razionalizzazione quali "consumi intermedi" soggetti a vincoli imposti da disposizioni taglia-spesa (cfr. sentenza del Giudice del Registro del Tribunale Ordinario di Ancona n. R.G.2025/231 VG del 08/04/2025);

Tenuto conto che la "diffida" prevista per le imprese individuali non deve essere "notificata" ma solo comunicata e che tale onere procedimentale non è neanche previsto per le società, trattandosi di attività amministrativa del tutto vincolata; ciò ai sensi dell'art. 21 octies 2 comma della legge 241/0 il quale dispone letteralmente che " Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."

Visto inoltre l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto inoltre che la conoscibilità degli elenchi delle imprese interessate possa essere garantita dalla misura aggiuntiva della stabile pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale in un'apposita sezione denominata "Assegnazione domicilio digitale d'ufficio" ;

Visto l'art. 6 comma 2 del Regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi della Camera di Commercio delle Marche (approvato con delibera n.18/C.C. del 27/07/2021);

Vista la nota Unioncamere prot. 115414 del 23 maggio 2023 con cui si forniscono le linee di indirizzo operativo e dalle quali si desume che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale



contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese individuali o società;

Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";

Tenuto conto che il sistema camerale si è dotato di un sistema massivo di emissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa e contestuale assegnazione del domicilio digitale;

Ritenuto pertanto che sia opportuno ridefinire le istruzioni operative di dettaglio, già assegnate con provvedimento di pari oggetto - prot. 28952 del 31.03.2023, al fine di adeguare l'organizzazione dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese nel dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012;

Richiamati gli indirizzi operativi già disposti in data 21 dicembre 2022, in materia di cancellazioni d'ufficio;

DISPONE **i seguenti indirizzi operativi**

1) Definizioni

- a) "Albo camerale on line" – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) "Assegnazione massiva del domicilio digitale" – l'assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera g) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) "Cassetto digitale dell'imprenditore" – la piattaforma digitale prevista dall'art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all'indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) "Comunicazione di avvio" - la comunicazione destinata alle società che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008



- e) “Cruscotto qualità” - la piattaforma predisposta da Infocamere s.c.p.a. da cui estrarre gli elenchi delle posizioni irregolari;
- f) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- g) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- h) “Gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- i) “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese;
- j) “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera f) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- k) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera g);
- l) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera k) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- m) “Provvedimento di avvio del procedimento” - provvedimento del Conservatore con il quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 L 241/90, si avvisa dell’avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale dell’impresa e che contiene, quando prevista, la diffida di cui alla lettera f)
- n) “Rappresentante dell’impresa” - l’unico soggetto che ha giuridicamente il potere di richiedere il domicilio digitale per conto dell’impresa, in carica al momento dell’assegnazione del domicilio digitale;
- o) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- p) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio delle Marche di cui all’URL: <https://www.marche.camcom.it/>;
- q) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art.



8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

2) Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis D.L. 185/2008 e art. 5 comma 2 D.L. 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio, individuate mediante estrazioni dal “cruscotto qualità”.
2. Le segnalazioni degli utenti e dei terzi relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese individuali o società non sono evase singolarmente, ma sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.
3. Nella estrazione ed identificazione delle imprese per le quali avviare il procedimento, l'ufficio considera prioritariamente quelle imprese che non presentano condizioni o parametri per la cancellazione dal Registro delle Imprese, secondo le norme esistenti.

3) Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: procedimento

L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali avviene mediante la fasi procedurali di seguito illustrate:

1. estrazione dal “cruscotto qualità” e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
2. Eventuale integrazione dell'elenco con le posizioni segnalate dagli utenti, qualora si riscontrino tutti i presupposti;
3. Predisposizione del provvedimento di avvio del procedimento contenente
 - “diffida” a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 (trenta) giorni (solo per imprese individuali);
 - avvio del procedimento per l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile all'indirizzo impresa.italia.it;
4. Pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento sul sito istituzionale della Camera 5 di 7



di Commercio delle Marche nella sezione dell'Albo camerale on line. La comunicazione, unica e cumulativa, completa dell'elenco delle imprese destinatarie, rimane pubblicata per 60 gg. nella sezione "Attribuzione domicili digitali d'ufficio":

- la notifica della comunicazione si considera effettuata decorsi 30 giorni dall'affissione;
 - per la regolarizzazione del domicilio digitale l'impresa ha a disposizione gli ulteriori 30 giorni.
5. Decorso tale termine di 60 giorni, si procede all'attribuzione del domicilio digitale con l'iscrizione massiva d'ufficio, di cui al punto i) secondo le istruzioni operative messe a disposizione da Infocamere s.c.p a.;
 6. Contestualmente si procede all'emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento di violazione amministrativa in capo ai rappresentanti delle imprese in carica al momento dell'assegnazione. La notifica del verbale è compiuta presso il medesimo domicilio digitale assegnato d'ufficio. Le spese di notifica relative ai verbali di accertamento, in coerenza con la delibera di Giunta n. 192 del 4 novembre 2019, ammontano a 5 euro.
 7. Il domicilio digitale assegnato viene iscritto nel registro delle imprese anche ai fini della pubblicazione nell'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC).
 8. Pubblicazione stabile del provvedimento e dell'elenco delle imprese interessate sul sito istituzionale in un'apposita sezione denominata "Assegnazione domicilio digitale d'ufficio"

4) Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali: interruzione del procedimento, conclusione del procedimento e termini

Qualora, nelle more del procedimento, l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa, l'iscrizione compiuta determina interruzione e automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Il procedimento si interrompe automaticamente anche nel caso in cui, medio tempore, venga presentata al Registro Imprese istanza di cancellazione oppure sia avviata una procedura concorsuale.

Di conseguenza il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude:

- a. con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
- b. con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunica il proprio



domicilio digitale;

- c. con l'archiviazione automatica, se l'impresa presenta istanza di cancellazione oppure se viene iscritta nel registro delle imprese una procedura concorsuale.

Il procedimento si conclude entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.